

# *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

Prot. n. 1002

## **IL PRESIDENTE**

- VISTI** gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 febbraio 2008 e approvato con D.M. il 7 aprile 2008;
- VISTO** il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'istanza di arbitrato presentata dal Sig. Felipe Camazano nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport ("Tribunale") al n. 1420 del 13 luglio 2010;
- VISTO** il proprio provvedimento n. 2512 del 18 novembre 2010, con il quale - a seguito della richiesta di autorizzazione presentata dal Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Codice e ritenute condivisibili le ragioni indicate dallo stesso Collegio a sostegno della sua richiesta - autorizzava il Collegio arbitrale a richiedere quale fondo spese, al Sig. Felipe Camazano e alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, in egual misura e fermo restando il vincolo di solidarietà, l'importo complessivo di € 5.000 (euro cinquemila), oltre accessori e spese;
- PRESO ATTO** che il Segretario del Tribunale, in data 15 dicembre 2010 (prot. n. 2764), informava il Collegio arbitrale dell'avvenuto adempimento da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Codice, in data 16 dicembre 2010 (prot. n. 2779), il Segretario del Tribunale, d'ordine del Collegio arbitrale, inviava al Sig. Felipe Camazano formale diffida ad adempiere, entro e non oltre il termine del 27 dicembre 2010, al versamento del fondo spese richiesto;
- PRESO ATTO** che, nel corso dell'udienza del 10 febbraio 2011, il Segretario del Tribunale informava il Collegio arbitrale del mancato versamento del fondo spese da parte del Sig. Felipe Camazano;

- VISTA** la comunicazione prot. n. del 10 febbraio 2011 con la quale, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Codice, veniva informato dal Segretario del Tribunale dell'avvenuta sospensione del procedimento arbitrale da parte del Collegio arbitrale, stante lo spirare del termine fissato con la diffida;
- VISTO** l'art. 26, comma 7 del Codice, secondo cui “(...) *decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia stato eseguito, il Presidente del Tribunale dichiara l'estinzione del procedimento, dandone comunicazione alle parti e all'organo arbitrale, rimettendo a quest'ultimo il provvedimento di liquidazione per l'attività eventualmente svolta (...)*”;
- VISTO** che il termine dei sessanta giorni ex art. 26, comma 7, del Codice, è decorso senza che il Sig. Felipe Camazano abbia provveduto all'adempimento richiesto;
- SENTITA** la relazione del Segretario del Tribunale;

### **D I C H I A R A**

l'estinzione del procedimento instaurato dal Sig. Felipe Camazano nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, protocollato nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1420 del 13 luglio 2010;

### **R I M E T T E**

al Collegio arbitrale il provvedimento di liquidazione per l'attività eventualmente svolta.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 18 aprile 2011

*F.to Alberto de Roberto*